

Causa C-155/10

Williams e altri **contro** **British Airways plc**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom,
già House of Lords)

«Condizioni di lavoro — Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali — Piloti di linea»

Conclusioni dell'avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 16 giugno 2011 I - 8411
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011 I - 8446

Massime della sentenza

Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell'orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Piloti di linea
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7; direttiva del Consiglio 2000/79, accordo allegato, art. 3)

L'art. 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva 2000/79, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, devono essere interpretati nel senso che un pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo

status personale e professionale del pilota di linea.

È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri.

(v. punto 31 e dispositivo)